

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 12/12/2023 n. 188**

COPIA

Oggetto: *Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale - approvazione tariffe e coefficienti anno 2024*

Il giorno 12/12/2023 alle ore 15:05 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri:

ASSENTI i Sigg.ri:

- *Fallani Sandro*
- *Giorgi Andrea*
- *Sereni Claudia*
- *Franceschi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Ndiaye Diye*
- *Palomba Ivana*
- *Kashi Zadeh Yuna*

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

...Omissis...

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 208 del 05.12.2023 presentata dal Dirigente del Settore 3 Dott.ssa C. Buti, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90, come di seguito trascritta;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Andrea Giorgi, competente per materia;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare:

- il comma 816 che stabilisce "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...";
- il comma 837 a norma del quale "A decorrere dal 1 gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
- il comma 838 a norma del quale "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Richiamato l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni, e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11.03.2021 con la quale si è provveduto all'istituzione, con decorrenza 01 gennaio 2021, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e all'approvazione della relativa disciplina regolamentare, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.03.2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 28.02.2023, avente ad oggetto "Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale - approvazione tariffe e coefficienti anno 2023"

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160, dispone che "... il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del punto precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo punto;

Considerate, inoltre, le seguenti disposizioni dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- commi 826 e 827, che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, precisando che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- comma 831, che disciplina le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità', quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete;

Considerati inoltre i commi 841 e 842, che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Considerato in particolare, con riferimento al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti è di 50,00 euro/mq;
- ai sensi dell'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti è di 1,20 euro/mq;
- ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019, la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni oltre i 20.000 abitanti, è di 1,00 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con importo minimo non inferiore ad 800,00 euro; gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1, comma 831 bis della Legge 160/2019, inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario,

reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

Rilevato inoltre, con riferimento al canone mercatale, che

- ai sensi dell'art. 1, comma 841, della Legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 50,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 842 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 1,20 euro/mq;
- ai sensi del comma 843 del medesimo articolo, i comuni applicano le tariffe di cui sopra frazionate in ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, ed esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe;

Richiamata la Risoluzione MEF n. 6/DF del 28/07/2021, che fornisce chiarimenti sul Canone Mercatale e la relativa applicazione della tariffa di base giornaliera con frazionamento ad ore, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 843, della Legge 160/2019, sopra richiamato;

Ricordato altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 839, della Legge 160/2019, il canone di cui al comma 837 è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

Considerato che la tariffa ordinaria è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata, applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

Ritenuto procedere per l'anno 2024 alla conferma delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori approvati con Deliberazione di Giunta n. n. 21 del 28.02.2023 e riportati nei prospetti di cui agli allegati a) e b), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allo scopo di assicurare il corrente livello di gettito dal canone da destinare al finanziamento dei servizi erogati dall'ente alla comunità;

Di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 831 e 831 bis della legge 160/2019 relativamente alle occupazioni ivi disciplinate, gli importi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 28.02.2023 saranno rivalutati per l'anno 2024 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2023;

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- l'articolo 1, comma 169, legge 296/2006 stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “

Considerato che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 13, comma 15 ter D.L 6.12.2011 n. 201 a norma del quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...”

Richiamata la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019 secondo la quale l'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trova applicazione per le entrate di natura tributaria e non anche per quelle di natura non tributaria per

le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con votazione unanime;

DELIBERA

1. Per le motivazioni sopra esposte di confermare per l'anno 2024 il prospetto dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe di cui agli allegati a) e b) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che le tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2024 in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 831 e 831 bis, della legge 160/2019 relativamente alle occupazioni ivi disciplinate gli importi saranno rivalutati, per l'anno 2024, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2023;
4. Di disporre la pubblicazione delle presenti tariffe nell'apposita sezione del sito web del Comune di Scandicci a cura della UO Entrate e fiscalità locale;
5. Di dare atto che il Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR 602/2013 e dell'art 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento, al fine di disporre la tempestiva pubblicazione delle tariffe e la conseguente applicazione in tempi congrui rispetto alle scadenze di versamento, con votazione unanime;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Patrizia Landi

IL SINDACO

F.to Sandro Fallani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.